

4086

fr

0

19 agosto 2020

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale  
Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni - DATEC  
3003 Berna

e-mail (pdf e word): [polg@bafu.admin.ch](mailto:polg@bafu.admin.ch)

### **Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021: indizione della procedura di consultazione**

Signora Consigliera federale,

con lettera del 3 aprile 2020 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione in relazione al pacchetto di ordinanze in materia ambientale. Vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni in merito.

#### **Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI)**

La modifica dell'Ordinanza sulle Linee Elettriche verte sui nuovi disposti dati dall'art. 30 OLEI a protezione dei volatili. La stessa non ha un impatto diretto sui disposti dell'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).

Il rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza federale sulle linee elettriche menziona, a titolo di esempio delle possibili misure da intraprendere, la pubblicazione "protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte con tensioni nominali superiori a 1 kV". Quest'ultima considera fra i possibili provvedimenti a protezione degli uccelli lo spostamento dei conduttori, il che potenzialmente varia l'intensità delle immissioni.

A tal proposito, ed in considerazione del fatto che un'ulteriore modifica proposta riguarda l'art. 9a cpv. 3 lett. f dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, rendiamo attenti che vanno salvaguardati i principi di protezione dalle radiazioni non ionizzanti dati dall'ORNI. Va infatti valutato se con "modifiche tecniche di lieve entità che non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto" (cfr. art. 9a cpv. 3 lett. f sopra citato) siano da considerarsi unicamente aspetti non rilevanti in termini di radiazioni non ionizzanti (RNI) o se al contrario sia da considerarsi tale anche lo spostamento dei conduttori. In quest'ultimo caso lo spostamento del conduttore andrebbe, infatti, valutato anche nell'ottica delle RNI.

Per ciò che concerne gli aspetti legati alla protezione dell'avifauna e la modifica dell'art. 30 dell'OLEI riteniamo giustificato lo stralcio al riferimento "regioni con forte densità di uccelli", come pure la menzione "se le condizioni locali lo richiedono". Il tema dell'avifauna e dei relativi risanamenti deve essere eseguito ovunque necessario.

L'adeguamento dell'art. 9a dell'Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici fatte salve le necessarie valutazioni tecniche, economiche e finanziarie a garanzia della sua attuabilità e la conferma della coerenza con la politica climatico-energetica della Confederazione, consentirebbe di attivare le misure di protezione per gli uccelli senza dover avviare lunghe e complesse procedure di approvazione.

### **Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico**

#### ***Cementifici:***

Nessuna osservazione

#### ***Caldae a combustibili solidi:***

Nessuna osservazione

#### ***Abrogazione articoli riguardanti la messa in commercio degli impianti:***

Si concorda con l'abrogazione degli articoli relativi alla messa in commercio di impianti di combustione, nello specifico gli artt. 20 e 20a, nonché degli altri articoli ad essi collegati, armonizzandosi così alla legislazione europea. L'OEEne, la norma di riferimento in cui si trovano le disposizioni in vigore per la messa in commercio di tali impianti, non presenta però indicazioni e limitazioni riferite alle emissioni atmosferiche degli impianti. Questo da un lato semplifica la valutazione dell'impianto a priori, in sede di procedura edilizia, ma dall'altro non permette di fornire le dovute garanzie che in fase di esercizio l'impianto sarà conforme per quel che riguarda le emissioni effettive, aspetto che rimane di competenza dell'OIAAt. Purtroppo si segnala che ad oggi si rileva ancora un certo numero di impianti non conformi alle disposizioni preventive dettate finora dall'OIAAt, per cui in futuro ci si attende un aumento delle non conformità di impianti già installati, nonostante questi rispettino il quadro normativo (ossia l'OEEne) in sede di procedura edilizia.

### **Ordinanza contro l'inquinamento fonico**

#### ***In generale***

Con questo progetto di revisione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) si intende soddisfare l'intervento parlamentare oggetto della mozione Hêche 19.3237 e la misura 3.02 contenuta nel rapporto 'Nationaler Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelastung' adottato dal Consiglio federale in adempimento del postulato Barazzone 15.3840, che mirano entrambi a mantenere l'aiuto finanziario della Confederazione oltre il 31 dicembre 2022.

In generale il Canton Ticino ritiene che il risanamento fonico stradale sia da considerare un compito permanente che permetta una protezione duratura delle persone. Il sostegno finanziario della Confederazione va dunque garantito a lungo termine. Di conseguenza il Consiglio di Stato è favorevole a mantenere l'aiuto finanziario federale oltre il 31 dicembre 2022 e di non prevedere alcuna limitazione temporale per la concessione di queste sovvenzioni per il risanamento fonico delle strade principali e delle altre strade. Il fatto che i contributi ai Cantoni siano in linea di principio concessi a tempo indeterminato è un passo importante per la tutela della salute delle persone interessate. La proposta di modifica va

proprio nella direzione auspicata con adeguamenti che riguardano unicamente gli articoli 21 e seguenti dell'OIF.

Il nostro Cantone ha intrapreso in questi ultimi anni una strategia di risanamento che ha permesso di raggiungere il maggior beneficio a livello fonico grazie all'attuazione di provvedimenti razionali e realistici. La sua strategia d'intervento si basa principalmente su misure alla fonte, in particolare sulla posa di asfalti fonoassorbenti e sulla riduzione della velocità, seguendo, di fatto, la stessa strategia messa in atto a livello federale. Naturalmente la posa di pavimentazioni fonoassorbenti richiede tempi tecnici non indifferenti e un programma lavori ben coordinato con altre esigenze. Tenendo conto che si stimano circa 350 km di strade cantonali e circa 70 km di strade comunali bisognose di risanamento e che su buona parte di esse sarà necessario posare una pavimentazione fonoassorbente, i tempi di realizzazione si protrarranno ben oltre il 2023.

Nel corso del 2018 sono stati pubblicati tutti i progetti di risanamento fonico della fase prioritaria che riguardano le strade cantonali e comunali di 109 sezioni comunali (72 Comuni) degli agglomerati del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese, Locarnese-Vallemaggia e Riviera e Valli. A fine 2019 e inizio 2020 sono seguite poi le pubblicazioni delle relative decisioni di risanamento di questi progetti, rendendoli, di fatto, per buona parte, esecutivi. In essi sono indicati gli interventi di risanamento fonico che si intendono attuare, che contemplano la posa di asfalto fonoassorbente su circa 225 km di strade cantonali e su circa 70 km di strade comunali, interventi di riduzione della velocità su circa 60 tratti stradali e l'installazione di circa 4'000 finestre fonoisolanti su edifici esistenti.

Gli interventi alla fonte permetteranno, da un lato di risanare più dell'80% delle strade cantonali sulle quali occorre intervenire per abbassare il rumore, e dall'altro di ridurre di circa l'80% il numero di persone esposte ai valori d'allarme (VA), rispettivamente del 30% il numero di persone esposte ai valori limite d'immissione (VLI). Gli investimenti preventivati per l'esecuzione degli interventi previsti sulle strade cantonali sono stimati a circa 150 milioni di franchi, di cui un primo credito d'investimento di 50 milioni di franchi è già stato stanziato nel mese di settembre 2019.

Il Cantone intende attuare al più presto queste misure di risanamento fonico già in parte approvate, possibilmente entro i prossimi 5 anni.

Purtroppo le risorse finanziarie messe a disposizione in questo settore dalla Confederazione ammontano a soli 36 milioni di franchi per tutta la Svizzera per il periodo 2019-2022 e non sono evidentemente sufficienti per soddisfare le richieste di tutti i Cantoni. Il Canton Ticino riceve, di fatto, per questo periodo solo 2,5 milioni di franchi a fronte di una richiesta di contributo di circa 20 milioni di franchi per l'esecuzione di tutti gli interventi di risanamento fonico della fase prioritaria. Questa situazione rischia di rallentare, se non addirittura di sospendere, l'esecuzione dei risanamenti fonici, in attesa che l'autorità federale metta a disposizione dal 2023 i necessari contributi.

Da parte nostra riteniamo indispensabile che i lavori di risanamento fonico siano eseguiti con costanza e celerità, confidando che la Confederazione dedichi al più presto maggiori finanziamenti per il risanamento fonico delle strade e questo senza attendere l'adozione del Piano d'azione sul rumore del Consiglio federale prevista nel 2023. Solo con queste garanzie da parte della Confederazione sui contributi federali mancanti sarà possibile ottenere ulteriori crediti cantonali per questo scopo. In questa circostanza si ritiene che gli uffici federali preposti debbano avere un maggior margine di manovra per andare incontro a comprovate esigenze cantonali.

Si richiede perciò che siano aumentati i mezzi finanziari a disposizione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), già a partire dal 2021. Nel caso che ciò non fosse possibile, si richiede che i contributi federali, messi a disposizione dalla Confederazione dal 2023, contengano anche i contributi non versati per i lavori di risanamento eseguiti prima del 2023, garantendo, di fatto, un finanziamento retroattivo. È indispensabile quindi che almeno dal 2023 vi siano ulteriori contributi federali oltre a quelli messi a disposizione per l'attuale accordo programmatico 3 (AP3).

Come menzionato nel rapporto esplicativo si intende prorogare ulteriormente l'AP3 fino al 31 dicembre 2024, per rientrare nel regime ordinario degli accordi programmatici dal 2025. In altre parole dal 2025 dovranno essere stipulati nuovi accordi programmatici per questo settore (AP 5). Il periodo 2023-2024 sarebbe quindi da considerare come periodo di transizione integrato nell'AP 3. Per coprire finanziariamente anche questo periodo dovranno essere messi a disposizione ulteriori contributi a favore dei Cantoni dal 2023.

Crediamo che, solo garantendo con continuità e in modo congruo i contributi federali, si possa mantenere alta la motivazione dei cantoni per adottare le misure necessarie per contrastare il rumore stradale in modo costante e duraturo.

***Nello specifico delle modifiche:***

1. Art. 21 cpv. 2

Si concorda con la proposta e la relativa modifica di questo paragrafo, con cui si prevede di definire negli accordi programmatici (AP) con i Cantoni i sussidi in modo globale, senza concordare dei tratti stradali fissi, che richiederebbero continui adeguamenti a causa di inevitabili ritardi nelle procedure.

2. Art. 21 cpv. 3

Si ritiene corretto abrogare questo capoverso che fissava come termine il 31 dicembre 2022 per accordare i sussidi federali ai Cantoni. Il risanamento fonico è da considerare un compito permanente e il sostegno finanziario della Confederazione va garantito in modo continuo e a lungo termine. Si concorda quindi a non porre limiti temporali per la concessione dei contributi federali.

Riteniamo inoltre fondamentale che i contributi federali messi a disposizione dalla Confederazione dal 2023 contengano anche i contributi non versati per i lavori di risanamento eseguiti prima del 2023, in modo da garantire un finanziamento retroattivo.

La revisione di legge, non prevedendo alcuna limitazione temporale, propone invece una graduale riduzione del budget, che sarà valutata periodicamente.

Siamo dell'opinione che la prevista riduzione del budget non deve comunque compromettere le esigenze cantonali, per cui la Confederazione dovrà in ogni caso dedicare i necessari finanziamenti in base alle comprovate necessità dei Cantoni.

Si richiede che la valutazione periodica di verifica del funzionamento del sistema sia effettuata dopo due periodi di AP e quindi al più presto dal 2032.

3. Art. 22 cpv. 2

Si ritiene corretto sopprimere la lettera a di questo capoverso e adattare la lettera c, in modo che essa contenga informazioni sull'efficacia delle misure di risanamento fonico previste.

4. Art. 23 cpv. 2

Si concorda con l'adattamento e il completamento di questo capoverso che mira a menzionare l'efficacia delle misure di risanamento e aggiungere i provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti.

Si ritiene più corretto scrivere: a<sup>bis</sup>. "i provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti".

5. Art. 24 cpv. 1

La presente revisione si propone di adattare l'art. 24 cpv. 1 e di definire l'ammontare dei sussidi in base al numero di persone protette dal rumore dannoso o molesto, come pure in funzione del numero di persone per le quali il carico fonico è stato ridotto in misura percettibile, grazie all'attuazione dei necessari provvedimenti. Questi due criteri permettono effettivamente di definire l'efficacia delle misure di risanamento.

Si richiede che l'UFAM elabori una direttiva che definisca in modo chiaro queste due categorie e contenga chiare disposizioni su come allestire il rendiconto annuale in riferimento a questi due dati.

6. Art. 24 cpv. 2

Si concorda con la proposta di dimezzare da 400.- fr/finestra a 200.- fr/finestra il sussidio per le misure d'isolamento acustico su edifici esistenti dal 2025, a favore di un maggior impegno per le misure antirumore alla fonte. Una rinuncia completa a questo sussidio avrebbe comportato una modifica dell'art. 50 della LPAmb, che con questo adeguamento non è necessaria.

Si ritiene più corretto scrivere: "2 Per i provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti...".

***Sovvenzione degli asfalti fonoassorbenti***

Nel corso di questi ultimi anni nel Canton Ticino sono state attuate varie misure di protezione fonica alla fonte, in particolare la posa di pavimentazioni fonoassorbenti che offre un'efficacia acustica davvero notevole. Questo sforzo deve però essere ulteriormente sostenuto da incentivi finanziari che devono arrivare dalla Confederazione. Per le pavimentazioni fonoassorbenti occorre fare in modo che la sovvenzione federale sia garantita non solo per la prima posa della pavimentazione, ma anche per la manutenzione e il rinnovo della stessa, visto e considerato che la durata di vita di questi asfalti fonoassorbenti è minore rispetto alle pavimentazioni convenzionali. Questo rappresenterebbe un incentivo non di poco conto per favorire ancora di più questo provvedimento alla fonte.

Richiediamo pertanto che, per incitare i Cantoni ad attuare questo tipo di provvedimenti alla fonte, sia sovvenzionata anche la manutenzione strutturale di queste pavimentazioni fonoassorbenti, sebbene ciò possa comportare formalmente dei necessari adeguamenti legislativi.

In definitiva si ritiene che l'accordo programmatico rappresenti uno strumento adeguato per l'adempimento dei compiti fissati nell'ambito del risanamento fonico stradale. La situazione finanziaria ha un ruolo importante per garantire il rispetto dei termini pianificati e il raggiungimento degli obiettivi pattuiti. La realizzazione delle misure di protezione fonica e d'isolamento acustico, nonché il conseguimento degli obiettivi dell'accordo programmatico, sono subordinati anche allo stanziamento dei relativi sussidi federali in materia.

A tal proposito si richiede che la Confederazione possa mettere a disposizione i contributi federali richiesti dai Cantoni in modo continuo, regolare e a lungo termine.

### **Ordinanza sulle foreste**

In particolare, la modifica dell'Ordinanza sulle foreste consente di estendere i depositi di tondame tra le costruzioni conformi alla zona boschiva (art. 22 LPT), in aggiunta alle strade forestali, ai depositi coperti di legna da ardere, ecc.

Le condizioni sono le medesime di cui all'art. 13 a OFo (provenienza dalla gestione regionale della foresta, fabbisogno commisurato, ecc.) per cui da parte nostra non abbiamo particolari osservazioni o proposte di correttivi. Si può senz'altro affermare che si tratta di una modifica che è in linea con la Politica forestale 2020 della Confederazione nell'ottica di favorire una gestione sostenibile del bosco e creare le condizioni quadro per favorire l'economia forestale. Quindi da parte nostra salutiamo positivamente la proposta di modifica.

Unica precisazione, direi che il tutto deve limitarsi al deposito di tondame e non alla lavorazione.

### **Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620)**

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620)

Gli sviluppi del mercato degli apparecchi elettrici e l'attuale sistema di finanziamento del loro smaltimento non garantiscono il riciclaggio corretto degli stessi. Arrivano inoltre sempre più apparecchi dall'estero sul mercato svizzero per i quali il cliente finale non paga la tassa di riciclaggio anticipata.

Il progetto di modifica dell'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) intende quindi introdurre un sistema di finanziamento obbligatorio generalizzato con una tassa di smaltimento anticipata (TSA). In questo modo verrebbero inclusi nel sistema di finanziamento tutti i fabbricanti e gli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici. Resta però data la possibilità di esenzione da questo sistema di finanziamento qualora i fabbricanti e/o gli importatori proponessero una soluzione settoriale funzionante. La proposta di modifica porterebbe quindi ad avere la copertura dei costi dei raccoglitori, trasportatori e delle aziende di riciclaggio degli apparecchi elettronici garantendone anche in futuro un riciclaggio sostenibile per l'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

**Presa di posizione – modifiche poste in consultazione**

Concordiamo con il principio di introdurre un sistema di finanziamento obbligatorio con una tassa di smaltimento anticipata (TSA) secondo l'art. 32abis della Legge federale sulla protezione dell'ambiente. In questo modo si garantisce il finanziamento dello smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici che vengono immessi sul mercato. Nello stesso tempo si rende possibile lo sviluppo del sistema di riciclaggio e di recupero di maggiori quantità di metalli così come il riutilizzo degli apparecchi elettrici ed elettronici con un guadagno importante per l'ambiente.

Riteniamo anche importante la possibilità che viene ancora data alle soluzioni di categoria che si sono dimostrate valide negli anni. Il sistema di finanziamento sviluppato da SWICO, Sens e SLRS ha portato a un aumento sensibile della quota di apparecchi raccolti e del loro riciclo. È quindi fondamentale potere continuare a beneficiare dell'esperienza maturata negli anni da queste associazioni.

Per quanto concerne la restituzione della tassa in caso di esportazione dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici, non si può garantire che il sistema di riciclaggio all'estero rispetti gli alti standard svizzeri. Vanno quindi previste delle misure che compensino l'eventuale svantaggio del riciclaggio in Svizzera.

Le modifiche proposte prevedono che vari rappresentanti abbiano diritto di sedere nel comitato di esperti, per i cantoni è però previsto un solo rappresentante.

**Richieste di adattamento**

1. Per evitare ammanchi nel sistema di finanziamento, va garantito che non ci siano possibilità di emulazione del sistema al di fuori delle soluzioni settoriali.
2. Vanno implementate disposizioni che garantiscano che anche all'estero il riciclaggio venga fatto secondo lo stato della tecnica come in Svizzera.
3. La presenza di rappresentanti dei Cantoni nel comitato di esperti deve essere aumentata. Al fine di permettere lo sviluppo di conoscenze più approfondite, il tempo di permanenza nel comitato deve essere allungato almeno a due anni.
4. Deve essere data la possibilità di condividere informazioni relative ai controlli effettuati dall'organi di controllo ai Cantoni in modo da supportare l'applicazione delle misure da parte di questi ultimi.

Come richiesto, vi comunichiamo a riguardo la nostra persona di contatto (Nicola Solcà, tel. 091.814.29.06, nicola.solca@ti.ch).

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima e i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet